



"Fondo rotativo di seed capital per le nuove imprese innovative" Bando per la raccolta di candidature

ART. 1 - FINALITA'

La Camera di Commercio di Reggio Calabria, nel promuovere l'innovazione quale scelta strategica per far evolvere il modello della economia locale verso attività a più alto valore aggiunto e sostenere la crescita competitiva aziendale nei processi della globalizzazione, ha istituito un "Fondo rotativo di seed capital per nuove imprese innovative" per sviluppare la generazione di imprenditori innovativi.

Il presente bando è così destinato ad agevolare la creazione di imprese innovative mediante l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranze nel capitale di rischio di nuove imprese.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nel presente bando l'espressione:

- a) "*Fondo*" indica il "Fondo rotativo di seed capital per nuove imprese innovative";
- b) "*Rotativo*" indica il meccanismo di funzionamento del fondo: partecipazione, rientro dell'investimento, reinvestimento;
- c) "*Seed capital*" indica il capitale di rischio che le nuove imprese possono ricevere nella prima fase della propria vita;
- d) "*Comitato Tecnico*", indica l'organo responsabile delle operazioni di selezione e valutazione dei progetti di impresa e del giudizio finale di fattibilità dell'ingresso del Fondo (art. 17 Reg.);
- e) "*Imprese*", indica le imprese costituite come società di capitale (art. 3 Reg.);
- f) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003 (Allegato 1);
- g) "*Nuove imprese*": I destinatari finali delle azioni sono aspiranti imprenditori e imprese in start-up; una impresa si considera in fase di start-up fino al quinto anno di vita.

Si intendono pertanto "nuove" (art. 3 Reg.):

- le imprese che sono state costituite in forma di società di capitali o hanno iniziato la propria attività non oltre cinque anni prima della data di presentazione della domanda;

- le imprese ancora da costituire, purché nel piano di impresa risulti chiaramente l'impegno alla costituzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. In questo caso la candidatura è sottoscritta dai soci promotori e nel piano di impresa deve essere indicata la sede operativa oltre quella legale.

h) "Innovative": Si intendono le imprese che si connotano per uno o più dei seguenti requisiti:

1. possesso documentato di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio;
2. provenienza del nucleo imprenditoriale dall'Università e dal mondo della ricerca pubblica e privata (impresa spin-off).
3. collaborazioni con università e mondo della ricerca pubblica e privata sul trasferimento di ricerche ed innovazioni tecnologiche e loro applicazioni ai processi aziendali.
4. identificazione di una business idea innovativa (non coperta da altre imprese già esistenti sul mercato nazionale).

A titolo esemplificativo sono eleggibili programmi di investimento che:

✓ abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio);

✓ sviluppino nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologia, e, più in generale, abbiano introdotto processi manageriali altamente innovativi (innovazione di gestione) (art. 3 Reg.);

i) "De minimis": è il regime di "aiuti di Stato" che non sono ritenuti in grado di falsare la concorrenza tra gli Stati membri e per i quali non si applica quindi l'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CEE in quanto contenuti nel valore di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

l) "Funzionario responsabile": è il Responsabile operativo del Fondo (art. 19 Reg.)

m) "Investitori istituzionali": istituzioni finanziarie che stabilmente e professionalmente effettuano investimenti in aziende, sotto forma di capitale di rischio, attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni prevalentemente in società non quotate, con un attivo sviluppo delle aziende partecipate.

ART. 3 - DESTINATARI

1. Possono partecipare al presente bando le microimprese, piccole e medie imprese nuove ed innovative, legalmente costituite come società di capitali, aventi sede sociale ed unità operativa nella provincia di Reggio Calabria ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Reggio Calabria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento del Fondo Rotativo di seed capital per nuove imprese innovative.

ART. 4 - PARTECIPAZIONI E RISORSE DISPONIBILI

1. Sono ammissibili partecipazioni nel capitale di imprese di cui al precedente articolo:

- minoritarie, in misura tale da non consentire, neanche in via indiretta, il controllo dell'impresa;
- aventi una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con una eventuale rateazione di una parte del capitale nei successivi due anni. Il riacquisto complessivo deve in ogni caso avvenire entro cinque anni dalla sottoscrizione da parte della Camera di Commercio.

2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di sviluppo dell'impresa devono risultare innovativi a fronte di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio. Tale valutazione è condotta dal

Comitato Tecnico con riferimento alle tecnologie da adottare che, tenuto conto di quelle in uso nel settore locale di riferimento, devono introdurre significativi miglioramenti ai processi produttivi o ai prodotti da ottenere ovvero ai servizi. L'innovatività sarà valutata anche tenendo conto della provenienza del team imprenditoriale dall'Università o dal mondo della ricerca pubblica e privata (spin-off) e/o di specifiche collaborazioni con Università e centri di ricerca, dall'elevata specializzazione e qualificazione del team imprenditoriale, delle attività formalizzate di ricerca e sviluppo nonché dei brevetti di invenzione depositati o detenuti.

3. Le operazioni di ingresso nel capitale sono di norma definite su importi contenuti, fino ad un massimo di 200.000 euro.

4. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dalla Giunta Camerale subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie impegnabili a carico del *Fondo*.

ART. 5 - REGIME COMUNITARIO DI AIUTO

L'acquisizione delle partecipazioni nel capitale delle imprese è disciplinata dalla vigente normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed in particolare del Regolamento de *minimis* (Reg. n° 1407/2013 del 18.12.13 pubblicato in GUUE del 24.12.2013 serie L 352/1)¹.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui all'art. 3 propongono la richiesta per la valutazione del progetto d'impresa da redigere secondo lo schema di cui all'Allegato B, a partire dalla data di pubblicazione sul sito camerale del presente bando, utilizzando il modulo di domanda di cui all'Allegato A o versione conforme e documentazione collegata, inoltrando a mezzo posta elettronica certificata (vale la ricevuta di consegna) gli originali informatici firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

2. Le domande devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ovvero, nel caso di progetti candidati da una costituenda società, da tutti i soggetti promotori che rappresentano il team imprenditoriale. In tale caso i soggetti promotori designano un capofila.

3. Alla domanda vanno allegati il piano di impresa e la documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa e l'innovatività dell'impresa.

4. Sono improcedibili le richieste non conformi al suddetto modello A, non sottoscritte digitalmente del rappresentante legale o prive della partita IVA (per le società già costituite), non sottoscritte digitalmente dai soci promotori (per le costituende società).

5. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.

¹ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal regolamento C.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.

6. Nei casi di cui sopra la Camera di Commercio si riserva la facoltà di chiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato riscontro, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica improcedibilità/inammissibilità della domanda.

7. Ai fini della progressiva assegnazione alla valutazione del Comitato Tecnico sarà presa in considerazione la data di arrivo delle richieste regolari e complete o la data di regolarizzazione o completamento. Le domande che pervengono alla Camera dopo le ore 17.00 sono considerate arrivate il primo giorno lavorativo successivo.

8. La verifica della regolarità formale e della completezza delle domande sarà conclusa entro 30 giorni dal loro arrivo a cura del Funzionario Responsabile.

ART. 7 -VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande sono acquisite al Comitato Tecnico, a cura del Funzionario Responsabile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere esaminate nella seduta immediatamente successiva alla data di arrivo o di completamento. Alle richieste relative alle imprese a prevalente partecipazione femminile, a parità di data di arrivo o di completamento, è riconosciuta priorità nell'esame del Comitato Tecnico.

2. La fase di valutazione, demandata alla responsabilità e all'insindacabile giudizio del Comitato Tecnico, qualunque sia la modalità adottata (valutazione di massima/approfondita/specialistica), si conclude con un giudizio di fattibilità dell'ingresso del Fondo Rotativo nel capitale dell'impresa, comprensivo di un giudizio quantitativo circa il grado di interesse della proposta di impresa, relazionato al potenziale di sviluppo e al grado di rischio; indica, altresì, con le opportune motivazioni, eventuali prescrizioni e vincoli per la quantificazione della partecipazione nel capitale dell'impresa.

3. La fase di valutazione si conclude di norma entro il termine di 90 giorni dalla data di avvio dell'esame a cura del Comitato Tecnico, salvo motivate ragioni che ne giustifichino la dilazione.

4. Qualora nel corso del procedimento di valutazione si rendesse necessario chiedere ulteriori informazioni, chiarimenti o documentazioni, integrative rispetto a quanto regolarmente prodotto dall'impresa, il termine per la delibera conclusiva del Comitato Tecnico decorre dalla data di arrivo dei dati, chiarimenti e documenti richiesti, tenuto conto del termine assegnato.

5. La Camera di Commercio, a mezzo del Funzionario responsabile, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato Tecnico, comunica in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ai soggetti richiedenti l'esito favorevole della valutazione assegnando il termine di un mese per proporre la domanda di ammissione al Fondo.

Comunicazione viene data anche in caso di valutazione negativa con la specificazione dei motivi che l'hanno determinata.

6. Alle proposte di negazione delle richieste presentate alla Camera di Commercio si applica quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 e succ. modif. e int.

ART. 8 -AMMISSIONE AL FONDO E DISPONIBILITA'

1. Il Comitato Tecnico, acquisite le richieste di ammissione al Fondo (Allegato C), convocato a termine scaduto di cui al comma 5 del precedente art. 7, redige una graduatoria di merito dei

progetti di impresa con la determinazione dell'importo della partecipazione al capitale delle imprese richiedenti.

La graduatoria, per la sua natura permanente, è soggetta ad aggiornamento continuo in relazione alla progressiva valutazione del Comitato Tecnico.

2. Seguendo l'ordine della graduatoria di merito, il Comitato Tecnico attiva la negoziazione finanziaria con le imprese e a conclusione formulerà la proposta di partecipazione alla Giunta Camerale.

La negoziazione avrà per oggetto:

√ l'importo complessivo della partecipazione

√ la tempistica dell'ingresso nel capitale

√ la sottoscrizione del patto di riacquisto

√ l'importo di riacquisto

√ la data di riacquisto e l'eventuale rateazione.

3. La proposta del patto di riacquisto consisterà nell'impegno dei nuovi imprenditori ad acquistare le quote della propria impresa ad una data stabilita, in un'unica soluzione o in forma rateale.

4. Il Comitato Tecnico trasmetterà quindi al Presidente della Camera di Commercio il dossier relativo al progetto di impresa ritenuto ammissibile, comprendente anche la proposta del patto di riacquisto.

5. Il Comitato Tecnico esaurisce le operazioni di cui ai precedenti comma tra i 90 e i 120 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 del precedente articolo 7. Tale periodo potrà essere ridotto nel caso in cui siano assenti candidature di società da costituire.

6. La Giunta delibera nel merito, nel rispetto dell'ordine della graduatoria formata dal Comitato Tecnico.

7. La partecipazione al capitale delle imprese è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo salva ogni decisione della Giunta Camerale sulla compartecipazione di altri soggetti pubblici o investitori istituzionali alle quote di capitale.

8. La Camera darà tempestiva comunicazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili ai soggetti le cui richieste non siano state soddisfatte, con l'indicazione se e per quale data saranno disponibili ulteriori risorse finanziarie, riconoscendo loro la facoltà di rinunciare chiedendo la restituzione della documentazione prodotta.

9. L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

ART.9 - AVVERTENZE

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e succ. modif. ed int., il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Servizio Competitività delle imprese e del territorio nella persona del Responsabile.

L'avvio del procedimento coincide con la data di ricevuta di avvenuta consegna della domanda inviata via posta elettronica certificata.

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda e da ogni altra documentazione

saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività della Camera di Commercio, per cui non formeranno oggetto di alcuna divulgazione a soggetti estranei al procedimento.

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, con sede in Via T. Campanella, 12 - 89100 Reggio Calabria.

ART.10 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento approvato dalla Giunta Camerale con delibera n. 15 del 15/4/2014.

Reggio Calabria, 15/4/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea